



Istituto
Italiano
di
Cultura

9

***RICERCA, SCOPERTA, INNOVAZIONE:
L'ITALIA DEI SAPERI***

A cura di Maria Katia Gesuato

Istituto Italiano di Cultura - Tokyo

© 2014 Istituto Italiano di Cultura
2-1-30, Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074
Tel 03-3264-6011 Fax 03-3262-0853
<http://www.iictokyo.esteri.it>
E-mail: iictokyo@esteri.it

All Rights Reserved - Printed in Japan
I diritti di immagine ricadono sotto la responsabilità degli autori che
hanno utilizzato riproduzioni nei loro contributi.

ISBN978-4-901955-03-4



XIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

Ministero degli Affari Esteri - Accademia della Crusca
Alto Patronato del Presidente della Repubblica

RICERCA, SCOPERTA, INNOVAZIONE: L'ITALIA DEI SAPERI

A cura di Maria Katia Gesuato



Istituto Italiano di Cultura - Tokyo

Si ringrazia per la gentile collaborazione:
Masako Toyoda

INDICE

Giorgio Amitrano <i>Introduzione</i>	1
Chiara Zamborlin <i>(Sor)ridere in Italia e in Giappone: meccanismi cognitivi, manifestazioni linguistiche e differenze interculturali dell'umorismo</i>	4
Giorgio Fabio Colombo - Andrea Ortolani <i>La cultura giuridica italiana in Giappone</i>	22
Hideyuki Doi <i>Harukichi Shimoi e l'avanguardia napoletana</i>	43
Giulio Antonio Bertelli <i>La comunità italiana in Giappone negli anni a cavallo della Restaurazione Meiji (1860-1880)</i>	52
Mitsuru Kobayashi <i>L'infinito di Galileo</i>	67
Akiko Harada <i>La città di Roma nello Stato della Chiesa in epoca moderna - Nuove prospettive di ricerca</i>	74
Taisuke Kuroda <i>Lucca 1838. Trasformazione e riuso dei ruderi degli anfiteatri romani in Italia</i>	89
Masao Kotani <i>Perché un teatro in galera? Della "Compagnia della Fortezza" (Volterra)</i>	109

Valerio Luigi Alberizzi	
<i>Didattica multimediale e interattiva: insegnare l'italiano con iTunes U e iBooks Author</i>	116
Francesca Usicco	
<i>Conoscere un autore italiano attraverso materiali didattici multimediali - Dino Buzzati: "Ragazza che precipita"</i>	127
Yoshimi Takeda	
<i>Approcci e metodi per l'insegnamento dell'italiano al Seibi Gakuen College e la lingua italiana come strumento per la realizzazione di un sogno</i>	151

Giorgio Fabio Colombo
Università di Nagoya
e-mail: colombo@law.nagoya-u.ac.jp

Andrea Ortolani
Università Hitotsubashi
e-mail: andrea@andreaortolani.org

La cultura giuridica italiana in Giappone*

1. Introduzione

Sarebbe improprio affermare che il diritto italiano abbia avuto un'influenza significativa sul sistema giuridico giapponese. Il diritto italiano non è assunto a modello "di prestigio" - e quindi di imitazione - nella fase di formazione del sistema giapponese contemporaneo, ispirato largamente ai modelli francese prima, tedesco poi e statunitense dopo la Seconda guerra mondiale. Com'è noto agli storici del diritto, infatti, il Codice civile giapponese trova il suo modello di ispirazione nel Codice civile tedesco (BGB); il diritto penale, almeno nella prima fase delle codificazioni Meiji, nel diritto francese; la Costituzione Meiji nella sua omologa prussiana, mentre quella vigente è largamente modellata su valori costituzionali statunitensi.

Questa ricognizione superficiale non deve però sconfortare il giurista italiano che voglia trovare tracce del proprio diritto in Giappone. Sebbene non dominante, può essere riscontrata un'ascendenza del formante legislativo e del formante dottrinale italiano nel sistema giuridico giapponese moderno. Il presente saggio intende concentrarsi proprio su questo.

Sarebbe miope voler trovare riscontro del modello giuridico italiano in Giappone limitandosi a un'analisi della legislazione (intesa in

* Il presente saggio riprende e rielabora da una diversa prospettiva il contributo di Andrea Ortolani 2013: 405-426. Sebbene il presente saggio sia frutto di sforzi e ricerche comuni, i paragrafi 1, 2.1 e 5 sono attribuibili a Giorgio Fabio Colombo, i paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 e 4.2 ad Andrea Ortolani.

senso formale) giapponese e trovando eventuali somiglianze o ispirazioni italiane. Come il giurista comparatista sa bene, infatti, un sistema giuridico non si limita al mero diritto positivo, ma comprende anche altri elementi, tra cui la dottrina giuridica. E da questo punto di vista l'Italia offre un quadro di raffronto interessante, che gli studiosi giapponesi spesso conoscono. Il diritto italiano vede infatti una legislazione (in particolare codicistica) largamente ispirata al modello francese (il Codice civile italiano ricalca infatti la struttura del *Code Civil*), ma una dottrina profondamente influenzata dalla scuola tedesca. Questa peculiarità rende il sistema italiano particolarmente affascinante per il giurista giapponese: infatti, come già accennato, in Giappone i modelli tedesco e francese hanno lungamente convissuto, e l'approccio italiano può fornire (e in effetti ha fornito) allo studioso giapponese una chiave di lettura originale.

È opportuno precisare che, trattando di diritto italiano, non è nostra intenzione risalire a periodi precedenti alla nascita dell'Italia come nazione. Una tentazione diffusa è sempre quella di ricordare che “tutte le strade portano a Roma”, e dunque, poiché il Codice civile giapponese ha come modello quello tedesco, e il Codice tedesco si basa sulla pandettistica ottocentesca, e poiché la pandettistica è frutto degli studi sul Digesto di diritto romano, per proprietà transitiva allora il diritto giapponese è basato sul diritto romano. La tentazione si fa particolarmente forte poiché in Giappone il sistema giuridico della Roma imperiale gode di enorme prestigio (e l'Impero romano è visto come l'archetipo della forma imperiale). Senza entrare nel merito della coerenza scientifica di tale affascinante procedimento di sussunzione, ci teniamo a precisare che con diritto italiano intendiamo riferirci al diritto dello Stato italiano, nato nel 1861.

Il discorso verrà affrontato in prospettiva storica, con attenzione particolare al periodo di genesi del sistema giuridico giapponese contemporaneo, che convenzionalmente identificheremo nel periodo della “Restaurazione Meiji”. La nostra intenzione è però anche quella di offrire al lettore qualche riflessione rivolta al presente e al futuro: l'interesse verso il modello italiano pare essersi recentemente risvegliato, ed è di questa nuova fase che intendiamo dare conto.

2.1 *Il Periodo Meiji: caratteri generali*

L'ambito giuridico fu uno dei campi in cui la necessità di modernizzare il Giappone fu più sentita, soprattutto a causa del fatto che, a partire dal 1854, la sua sovranità era stata limitata dai cosiddetti "trattati ineguali". Come è noto, infatti, dopo l'apertura del paese in conseguenza alla pressione navale americana, il Giappone dovette stipulare una serie di trattati fortemente favorevoli alle potenze occidentali. All'interno di tali trattati era presente la cosiddetta "giurisdizione consolare", in virtù della quale gli stranieri in Giappone erano immuni dalla giurisdizione giapponese. Questo trovava la propria giustificazione ideologica nel fatto che il paese esprimeva un sistema giuridico postmedioevale valutato (non a torto) arretrato dagli stranieri.

L'edificazione di uno stato di diritto che potesse essere considerato alla pari dei sistemi occidentali era il primo obiettivo da conseguire per dimostrare alla comunità internazionale il progresso compiuto dal paese, al fine di giungere alla revisione dei trattati da una posizione di parità. L'altro obiettivo perseguito per mezzo della modernizzazione giuridica era il raggiungimento di una posizione di supremazia regionale. Il diritto, per usare le parole di Takeshi Kojima, era considerato un vero e proprio "barometro" della modernizzazione del paese (Kojima 2004: 5).

Fu così che il Giappone riuscì, nell'arco di circa 40 anni, a creare un nuovo sistema giuridico che fece poi da modello per tutta l'Asia Orientale.

Sebbene, come visto, l'influenza dei diritti stranieri ebbe origine nel 1854 e, sebbene in dottrina vi siano opinioni divergenti, ai fini della presente trattazione la storia del diritto giapponese moderno può essere fatta iniziare nel 1868.

Il 3 gennaio 1868 l'imperatore Mutsuhito, passato alla storia con il nome di Meiji, dichiara estinto il potere degli *Shogun* e annuncia la restaurazione del potere imperiale. La rivoluzione politica si accompagna a una rivoluzione sociale e culturale. Consapevole del fatto che i due secoli di isolamento dal mondo esterno avevano lasciato il Giappone in uno stato di arretratezza che potevano renderlo facile preda delle mire imperialistiche delle potenze

dell'epoca, Mutsuhito e le *élite* del paese decidono di intraprendere, con convinzione, la via della modernizzazione.

La modernizzazione del sistema giuridico ebbe dunque inizio nella seconda metà del XIX secolo. Non è questa la sede opportuna per una disamina completa e dettagliata delle varie fasi di questo processo, che vide svariati tentativi e impostazioni. Ci basti ricordare che, poiché l'edificazione di un sistema giuridico originale avrebbe richiesto competenze che nell'arcipelago non erano presenti, e un lasso di tempo che il paese non poteva permettersi di attendere, l'unico modo per introdurre rapidamente un sistema giuridico moderno era l'imitazione. Restava da risolvere il dilemma relativo al modello al quale rivolgersi: alla *common law* angloamericana o al diritto europeo continentale? L'importazione del modello di *common law*, con il suo complesso corpus di precedenti, non apparve una scelta praticabile vista l'urgenza del compito.

La scelta ricadde dunque sul diritto continentale che si esprimeva attraverso codici, la cui importazione era vista come più semplice e rapida. Del resto, questa turbolenta fase dell'innovazione giuridica fu efficacemente sintetizzata dallo statista Etō Shinpei **“non è necessario tradurre bene, è necessario tradurre in fretta”**.

Nel 1868, in Europa, il sistema che esprimeva la cultura giuridica più avanzata era quello francese, che aveva visto nel 1805 la nascita del *Code Civil*, senza dubbio la migliore codificazione del tempo. La scelta del modello di riferimento non poté che ricadere, almeno inizialmente, sulla Francia. Iniziò dunque un'alacre opera di traduzione dei codici e della dottrina francese.

Questa prima fase di “innamoramento” per la Francia subirà una battuta d'arresto negli anni '70 del XIX secolo, per vari fattori. Certamente la sconfitta francese nella guerra franco-prussiana del 1870-71 incrinò il prestigio del paese, ma vi sono anche delle ragioni strettamente giuridico-ideologiche. In questo stadio, infatti, i giapponesi non avevano più la foga e l'inesperienza delle prime riforme, e conoscevano meglio i diritti europei. Nel modello dell'area tedesca, e in particolare della Prussia, il Giappone rinvenne significative somiglianze ideologiche.

Un passaggio significativo nella “localizzazione” del diritto europeo in Giappone fu la cosiddetta “disputa sulla codificazione”. Il governo

aveva commissionato a un consulente francese (il quasi leggendario Prof. Boissonade) la redazione del Codice civile, che in effetti era stato predisposto e parzialmente approvato dalla Dieta. Tuttavia, la maggiore maturità dei giapponesi nella conoscenza del diritto e la perplessità sull'adozione di un modello smaccatamente francese per un testo come il Codice civile, nel quale erano regolate anche materie molto sensibili, come il diritto di famiglia, le successioni e la proprietà, portarono al ritiro della prima bozza e a un nuovo codice, redatto da una commissione di studiosi giapponesi. Il modello prescelto fu il BGB tedesco, ma i libri IV e V su famiglia e successioni furono creati in modo largamente originale.

L'opera di studio, traduzione e adattamento della legislazione e della dottrina straniera fu condotta dunque in maniera frenetica e quasi acritica in una fase iniziale, poi parzialmente più ragionata e matura in una seconda fase (sebbene sempre con grande celerità) e formalmente si chiuse nel 1899, con la promulgazione del Codice commerciale.

2.2 Alessandro Paternostro: il consigliere giuridico italiano

L'obiettivo urgente era dunque quello di promulgare una costituzione e dei codici, e al contempo aiutare la giovane scienza giuridica giapponese a muovere i primi passi. Il governo giapponese adottò per la scienza giuridica l'approccio che aveva adottato negli altri campi delle scienze, delle arti e della tecnica: invitare specialisti occidentali nell'arcipelago.

Nel campo del diritto, ventinove stranieri lavorarono al servizio del Ministero della Giustizia giapponese in quel periodo: quattordici francesi, cinque tedeschi, sei inglesi, due americani, un olandese e un italiano (Jones 1980: 145). Questi numeri confermano l'importanza del diritto francese nel periodo in esame: mentre sul totale degli *oyatoi gaikokujin* gli anglofoni erano più della metà¹ e i francesi erano meno di un terzo degli anglofoni (401 su 1385) e un sesto del

¹ I consiglieri inglesi e americani nel periodo considerato sono un totale di 1385 su 2400. A questi potrebbe essere aggiunto un numero di consiglieri canadesi (totale dei consiglieri canadesi: undici) ma le fonti non permettono di distinguere tra canadesi anglofoni e francofoni.

totale, al contrario in campo giuridico i consiglieri francesi erano quasi la metà del totale (14 su 30), più del doppio degli inglesi e sette volte gli americani. In ragione del loro numero, essi potevano dedicarsi ai compiti collegati alla produzione legislativa, mentre i consiglieri inglesi americani e tedeschi, vista la scarsa consistenza numerica, erano assorbiti in larga misura dalle esigenze relative all'interpretazione di tribunale (Jones 1980: 9).

L'unico italiano fra i consiglieri in campo giuridico era Alessandro Paternostro².

Paternostro nacque ad Alessandria d'Egitto nel 1852. La sua famiglia rientrò in Italia quando il piccolo Alessandro aveva sette anni. Paternostro si laureò in giurisprudenza a Roma nel 1875 e intraprese la carriera universitaria. Insegnò dapprima Storia dei trattati a Napoli, quindi fu chiamato nel 1882 all'Università di Palermo come professore di diritto costituzionale. Accanto all'attività accademica coltivò l'attività politica, e nel 1886 fu eletto alla Camera dei Deputati nello stesso collegio del futuro primo ministro Francesco Crispi, Palermo I. Da Crispi lo divideva la fede politica: Paternostro apparteneva alla sinistra radicale e presto sorsero dissidi e contrasti con il primo ministro. Nel 1888 il Ministro della Giustizia Zanardelli ricevette dall'ambasciatore del Giappone in Italia la richiesta di proporre un esperto di diritto pubblico da inviare in Giappone come consigliere giuridico (Losano 2007: 184). Crispi approvò il nome di Paternostro, che gli veniva proposto formalmente da Zanardelli come candidato alla missione in Estremo Oriente, e anche Paternostro, che si era dimesso dalla Camera dei Deputati, accettò di buon grado l'incarico.

Paternostro rimase nell'arcipelago per i tre anni previsti dal contratto originario, estesi a quattro su sua stessa richiesta, e precisamente dal dicembre 1888 al dicembre 1892. La sua attività si sviluppò in due

² Sulla figura di Paternostro, in lingua italiana cfr. gli studi di Losano 2007: 181-205; In giapponese, cfr. Mori 1998 e 2007: 43-64 nonché 1991: 11-32 e 1980: 1911-1930. Vd. anche Yamaoka 2007: 8. Scritti, lettere e altri materiali di e su Paternostro, raccolti sotto il titolo di *Alessandro Paternostro al Giappone: documenti, ricordi fotografici, 1888 - 1892* sono consultabili attraverso il sito della Biblioteca Statale della Baviera, in Monaco, raggiungibile all'indirizzo <https://opacplus.bsb-muenchen.de/>

ambiti: da un lato egli si mise al servizio del governo giapponese come consigliere in questioni diplomatiche, dall'altro proseguì la sua attività accademica insegnando corsi di diritto³. Presso le biblioteche del Parlamento, dell'Università di Tokyo e di altre università giapponesi sono conservati gli appunti dei corsi tenuti da Paternostro, tradotti in lingua giapponese. Non possiamo sapere se alcuni volumi siano andati perduti nel grande terremoto che colpì Tokyo nel 1923, o durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. I materiali al momento presenti sono:

- *Horigaku kogi (Lezioni di giurisprudenza)*, tradotte da Kozo Miyagi, 1889.
- *Kokusai ho kogi (Lezioni di diritto internazionale)*, tradotte da Ichiro Honno, 1894.
- *Kokusai ho kogi (Lezioni di diritto internazionale)*, tradotte oralmente da Mineichiro Adachi e trascritte da Tonoshin Nakamura, 1897.
- *Gyosei ho kogi (Lezioni di diritto amministrativo)*, anno di edizione sconosciuto.

Estratti delle lezioni di Paternostro si trovano anche rilegate insieme a un'esposizione della struttura dei tribunali francesi e in un volume che raccoglie studi in vari settori delle scienze sociali. Due articoli di Paternostro furono tradotti e pubblicati sulla rivista giuridica dell'Università di Tokyo, la *Hogaku kyokai zasshi*. La biblioteca del Parlamento conserva inoltre il parere riguardante l'aumento del bilancio del Parlamento, e una lezione sul diritto internazionale e la modifica dei trattati.

Non è facile valutare quale fu il lascito di Paternostro alla scienza giuridica giapponese, e in particolare il suo lascito in quanto giurista italiano.

Occorre innanzitutto notare che Paternostro, al fine di facilitare il compito del suo interprete Mineichiro Adachi, molto probabilmente

³ Secondo Losano (2007: 185) i corsi insegnati sono stati Diritto costituzionale e Filosofia del diritto.

tenne le sue lezioni in francese⁴, rinforzando lo status di lingua di prestigio del francese e confermando così l'italiano nel rango delle lingue "di seconda classe". Da quanto risulta dalla dettagliata analisi di Losano, non vi sono caratteristiche tipicamente "italiane" nel corso di Filosofia del diritto⁵ di Paternostro.

L'attività di Paternostro non contribuì in maniera significativa alla redazione di testi di legge, ed è probabilmente questo il motivo principale per cui egli non ha ottenuto la fama di cui godono altri consiglieri giuridici occidentali.

La sua attività più importante è dunque stata quella di consigliere giuridico per le questioni diplomatiche e politiche. Vi sono un centinaio di pareri scritti da Paternostro per il governo in materia di diritto parlamentare e internazionale: tra le questioni più importanti e più spinose su cui fu richiesto un parere a Paternostro ricordiamo: il diritto dell'esecutivo di modificare il bilancio approvato dal Parlamento, l'incidente di Otsu⁶, il problema della modifica dei trattati ineguali e un caso di interferenza di un ministro nel regolare svolgimento delle elezioni, che si concluse, come suggerito da Paternostro, con l'allontanamento del ministro.

⁴ Questo si può dedurre dal fatto che la corrispondenza tenuta con Mineichiro Adachi era in lingua francese. Cfr. Tamai 2007: 258. Inoltre, anche gli appunti preparati da Paternostro per le lezioni di Filosofia del diritto sono in francese. Cfr. Losano 2007: 190 e ss.

⁵ Il lettore attento avrà notato l'assenza degli appunti di Filosofia del diritto da quelli citati. Ci pare che essi possano essere quelli del volume *Horigaku*, che in giapponese corrente si traduce letteralmente come "Scienza della teoria del diritto" o più semplicemente "Giurisprudenza". Il termine odierno più comune per indicare la filosofia del diritto è *hotetsugaku*, anche se non mancano eccezioni, come "*horigaku*".

⁶ Nel 1891 un poliziotto giapponese tentò di uccidere il principe ereditario russo Nikolai Aleksandrovic che si trovava in visita in Giappone. Il problema giuridico che si poneva era quello di punire il colpevole dell'aggressione per evitare rappresaglie russe, senza tuttavia sovvertire i principi fondamentali dello stato di diritto e del diritto penale, tra i quali il principio di irretroattività della legge penale e del *nulla poena sine lege*. I codici in vigore all'epoca infatti non prevedevano il reato di attentato a membri di famiglie reali straniere, per cui l'attentatore non poteva che essere accusato di un "semplice" tentato omicidio.

Forse il suo lascito più importante fu qualcosa di difficilmente documentabile: non possiamo fare a meno di notare che le persone che furono più vicine a Paternostro sul lato professionale durante il suo soggiorno nell'arcipelago, andarono incontro a una brillante carriera. Kentaro Kaneko, membro insieme a Paternostro dell'Associazione di studi italiani (*Igaku kyokai*), e preside della Scuola giapponese di diritto⁷ quando vi insegnava Paternostro, divenne il primo membro associato giapponese dell'Istituto di diritto internazionale e fu un importante intellettuale nel Giappone del primo Novecento. Mineichiro Adachi che, come accennato in precedenza, fu l'interprete dei corsi di Paternostro e traduttore dei suoi pareri scritti, fece una brillante carriera diplomatica e politica, e fu il primo Presidente asiatico della Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni, dal 1931 al 1934, anno della sua morte.

2.3 *Le altre opere italiane*

La circolazione del modello giuridico italiano nel Giappone Meiji non si limita alla missione di Paternostro. Il Giappone dell'epoca, al fine di colmare nel tempo più breve possibile il divario scientifico che lo separava dalle nazioni avanzate, traduceva. La letteratura sulle traduzioni compiute in Epoca Meiji è vastissima. Qui ci limiteremo a citare le traduzioni che hanno per oggetto diretto opere di dottrina o legislazione italiana di cui è rimasta traccia.

Conformemente al progetto di modernizzazione prospettato dal governo, per alcuni aspetti semplicistico ma efficace, le più importanti e prime opere ad essere tradotte non potevano che essere i codici. Alcuni codici italiani furono tradotti, talvolta con stupefacente rapidità. Il Codice commerciale fu tradotto nel 1880 a partire da una traduzione francese. Il Codice civile unitario del 1865 fu tradotto nel 1882 da Saburo Komyoji sulla base della versione francese di Joseph Orsier. Esso fu consultato insieme al Codice francese nella redazione del "Codice civile Boissonade", che tuttavia, come noto, non fu adottato. Nello stesso anno comparve in giapponese la comparazione

⁷ Al tempo si trattava della Nihon Horitsu Gakko, oggi Nihon Daigaku, la più grande università privata del Giappone.

di Théophile Huc tra il *Code Napoléon* e il Codice civile italiano. Il Codice penale militare italiano fu tradotto nel 1888 da Sei Sakurai con il titolo *Itari rikugun ritsu* (Codice italiano sull'esercito). Infine, il diritto penale era un settore in cui il modello italiano era considerato all'avanguardia nel periodo in considerazione. Il Codice Zanardelli era visto come una delle espressioni migliori e più avanzate della scienza giuspenalistica dell'epoca. Fu naturale per i giapponesi nutrire curiosità nei suoi confronti: una traduzione del progetto (del 28 maggio 1875) del Codice Zanardelli apparve nel 1888 e la traduzione del codice stesso fu pubblicata in tempi rapidissimi nel 1890, cioè meno di un anno dopo la sua promulgazione in Italia. Occorre rilevare tuttavia che il Codice penale del 1907 non seguirà il modello italiano ma quello tedesco.

2.4 Il Periodo Meiji: conclusioni

La circolazione del modello giuridico italiano in Giappone nel Periodo Meiji non fu dunque un fenomeno di dimensioni rilevanti. Non vi fu nessuno dei motivi tipici che di solito stanno alla base della circolazione dei modelli giuridici: naturalmente non vi era stata una conquista militare, e l'Italia, che portava a termine il cammino verso l'unità proprio nei primi anni del Meiji, non possedeva un sufficiente prestigio internazionale. Inoltre la distanza impediva che vi fosse un'apprezzabile circolazione di persone o importanti rapporti commerciali tra i due paesi. Non siamo inoltre al corrente di giovani giuristi giapponesi inviati in Italia nel XIX secolo per fare i propri studi, come è invece avvenuto per la Francia e per la Germania. Si nota tuttavia una caratteristica che, nonostante lo iato costituito dal Periodo Showa, ritornerà negli anni 1990 e continuerà fino a oggi: benché sia ben chiaro quali siano i modelli di prestigio e i modelli ai quali la legislazione si ispira, non è assente una certa curiosità nei confronti degli altri modelli, il che può caratterizzare la scienza giuridica giapponese dell'epoca come un formante "onnivoro".

3.1 Il Novecento

Gli anni che vanno dalla fine del Periodo Meiji (1912) alla

fine del Periodo Showa (1989) presentano, limitatamente a quanto riguarda la circolazione del modello giuridico italiano in Giappone, caratteristiche comuni e possono essere considerati come un solo, lungo periodo.

Si tratta del periodo meno interessante per quanto riguarda la vita del diritto italiano in Giappone: i modelli affermatasi nel Periodo Meiji, e cioè Francia, Germania e il modello della *common law* angloamericana, consolidarono la loro posizione di modelli di prestigio: nelle università dell'arcipelago sorsero cattedre di diritto francese, tedesco e angloamericano. Non risultano cattedre di diritto italiano.

Nel periodo in considerazione il diritto italiano non è del tutto ignorato, ma l'interesse verso l'Italia e il suo sistema giuridico pare essere alimentato soprattutto dall'attualità o da curiosità verso settori del tutto particolari del sistema giuridico. Nonostante i risultati raggiunti da alcuni studi isolati, non ci pare che si sia raggiunta una massa critica di studi capace di costituire la base per uno studio articolato e completo del sistema giuridico italiano.

Il quadro che si delinea sulla base di questi risultati è, come si diceva in apertura del capitolo, quello di uno studio sporadico e a macchia di leopardo, con alcune eccezioni notevoli.

La più vistosa è quella costituita dal diritto penale: il Prof. Morishita ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio del diritto penale italiano, che raggiunge il suo apice nella pubblicazione nel 1985 di un volume di introduzione al diritto penale italiano. Oltre agli studi strettamente penalistici, l'Italia è nota per la sua scuola di criminologia e per le scelte legislative collegate al diritto penale: nel periodo in questione sono molto noti e studiati Cesare Lombroso e la scuola positiva, e si registra un certo interesse verso il diritto penale minorile, testimoniato anche dalle pubblicazioni sul tema.

Il diritto del lavoro è il secondo ambito in cui il diritto italiano è studiato con attenzione. Lo Statuto dei lavoratori è una legge conosciuta e di cui si apprezza l'importanza. Oltre all'accademia, che ha guardato con estrema attenzione al diritto italiano⁸, anche i settori

⁸ Due tra i maggiori giuslavoristi giapponesi degli anni '70 e seguenti, Koichiro Yamaguchi e Yasuo Suwa, possono essere definiti "di scuola italiana".

più impegnati dell'avvocatura hanno dimostrato un vivo interesse verso il diritto del lavoro e il diritto sindacale italiano.

Altri ambiti di studio sono il diritto costituzionale, verso il quale l'interesse nasce dalla constatazione di una storia simile tra gli anni 1930 e il 1945: totalitarismo, militarismo, guerra e una nuova costituzione redatta sotto l'influenza delle potenze vincitrici. Per quanto riguarda il diritto civile, alcune ricerche, come quelle in materia di diritti reali e in particolare sulle servitù, nascono dalla constatazione della vicinanza tra le soluzioni italiane e quelle recepite nel Codice civile giapponese. In altri casi, come in quello del diritto marittimo, l'Italia è vista come il paese con la tradizione più antica e più intimamente legata a tale settore, e che pertanto deve essere annoverato tra i modelli notevoli.

Infine, l'immagine dell'Italia come il paese in cui è più forte la tradizione cattolica ha stimolato interesse verso il diritto di famiglia italiano. Era nota l'assenza di una legislazione sul divorzio fino alla riforma del 1970, e parte della curiosità si indirizzò verso la riforma; più in generale, l'interesse verso l'Italia come oggetto di studio deriva dal fatto che per via dell'influenza della Chiesa e della religione cattolica essa sia percepita, su questioni di famiglia, come uno tra i modelli più lontani da quello giapponese, dove invece l'influenza diretta della religione cattolica e della Chiesa è trascurabile.

In definitiva, da una parte bisogna registrare che il modello italiano non è stato del tutto ignorato dalla dottrina giapponese. Non sarebbe d'altronde pensabile che le istituzioni di istruzione superiori di un paese come il Giappone ignorino un paese come l'Italia, la cui scienza giuridica può vantare una lunga tradizione e un ruolo importante nel dibattito scientifico internazionale. Occorre però rilevare che lo studio del modello italiano in questo periodo non ha portato a evidenti circolazioni del modello.

L'importanza di questi studi è tuttavia cruciale in quanto essi pongono le basi per la rinascita dell'interesse verso l'Italia che si verifica nel terzo periodo, di cui si parlerà nel capitolo che segue.

4.1 Il terzo periodo: dal "decennio perduto" a oggi

La fine del Periodo Showa nel 1989 può essere considerata

idealmente come l'evento che separa il secondo e il terzo periodo della circolazione del modello giuridico italiano in Giappone. Il ventennio 1990-2010 è caratterizzato dallo scoppio della bolla speculativa e dalla lunga crisi economica degli anni 1990, passata alla storia come "il decennio perduto", e da una timida ripresa nei primi anni 2000, interrotta bruscamente dalla crisi finanziaria mondiale del 2008.

La stagnazione degli anni 1990 ebbe profonde ripercussioni sociali e i suoi effetti si fecero sentire anche in campo giuridico. In particolare, fu rivalutato il ruolo del diritto e delle leggi in quanto strumenti per rilanciare l'economia. I governi che si succedettero promossero riforme del sistema giuridico, nell'ottica di rilanciare la crescita economica del paese.

Le tendenze che si possono riscontrare in questo periodo sono due. In primo luogo, l'Italia diviene sistema giuridico "di consultazione", cioè uno dei sistemi cui il legislatore guarda come esempio, oggetto di studio in occasione di riforme legislative. In altre parole, mentre in precedenza la situazione cristallizzata era quella di una forte differenziazione tra i sistemi di Germania, Francia e della *common law* da una parte, e dall'altra gli altri sistemi meno prestigiosi, più recentemente questo approccio sembra essere stato sostituito da un atteggiamento improntato a un maggiore interesse e desiderio di conoscere e imitare soluzioni dai sistemi considerati fino a questo momento "minori". Questo nuovo approccio non è limitato al diritto italiano, ma di sicuro lo studio del diritto italiano ne ha tratto una spinta importante.

Un altro fattore da considerare è l'interesse giapponese verso il diritto, le istituzioni e la storia dell'Unione Europea. L'Italia è uno dei paesi fondatori delle istituzioni comunitarie europee, ed è del tutto naturale che una parte degli studiosi che si occupano di UE proseguano e approfondiscano i loro studi con ricerche sul diritto interno degli stati membri, tra i quali l'Italia.

Ciò si accompagna a una più facile circolazione delle persone tra Italia e Giappone, il che aiuta ovviamente gli scambi e la circolazione della conoscenza.

4.2 Esempi notevoli

Il primo segnale importante di un rinnovato interesse verso il diritto italiano risale al 1994, anno in cui l'Associazione degli avvocati democratici pubblica in una sezione speciale della propria rivista il rapporto della missione in Italia compiuta l'anno precedente⁹. Lo speciale comprende articoli sulla situazione della giustizia civile e penale, sul diritto del lavoro, rapporti delle visite a Magistratura Democratica, a uno studio legale, alla sede di un movimento per i diritti civili e all'Ordine degli avvocati di Roma.

Dal 2001 è attivo presso la Biblioteca nazionale del Parlamento di Tokyo il Gruppo di ricerca sul diritto italiano. Esso è un organo interno della Biblioteca che comprende otto ricercatori che si riuniscono con cadenza bimensile. Il gruppo ha come obiettivo quello di condurre ricerche sul diritto italiano e tradurre testi di legge. I risultati delle ricerche dei membri del Gruppo di ricerca sono pubblicati di solito in due riviste: articoli e studi compaiono solitamente sull'importante rivista giuridica *Jurisuto (Jurist)*, nella pagina della rubrica *Kaigai horitsu joho (Rapporti sulle leggi d'oltremare)*. Negli ultimi anni i temi dei rapporti sono stati: il Codice del processo amministrativo (gennaio 2011), la riforma universitaria (aprile 2011), la situazione dell'amministrazione della giustizia (luglio 2011), la disciplina e gli effetti del referendum abrogativo (ottobre 2011), il diritto di sciopero nei servizi pubblici (dicembre 2011), la proposta di eliminazione delle province (numero speciale, supplemento trimestrale 1/2012). La prima pubblicazione dei rapporti sul diritto italiano risale al 2001; in totale ne sono stati pubblicati quarantuno. L'autore di tutti i rapporti è Jun Ashida, coordinatore del Gruppo di ricerca sul diritto italiano. Le traduzioni di testi di legge e altri rapporti sono pubblicati sulla rivista *Gaikoku no rippo (Legislazione straniera)*. Le ultime leggi tradotte sono state: la legge su accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (maggio 2010), la legge sulle minoranze linguistiche storiche e la legge sul turismo (settembre 2010), le nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (marzo 2011) e le norme

⁹ Trattasi della rivista *Ho to minshushugi (Diritto e democrazia)*, 1994/4 (286).

sull'etichettatura “*made in Italy*” e sulle indicazioni geografiche degli alimenti (luglio 2010 e aprile 2011). Le prime leggi italiane tradotte in questa rivista risalgono al 1975. In totale sono comparsi su *Gaikoku no rippo* cinquantanove traduzioni di leggi italiane o articoli dedicati all'Italia; di questi, tre risalgono al biennio 1975-76, mentre i restanti cinquantasei sono stati pubblicati dopo il 1989. La rivista non contiene tuttavia solo traduzioni di testi legislativi, ma anche articoli di dottrina o analisi delle politiche legislative o degli indirizzi di governo.

Vi sono altri segni che testimoniano un rinnovato interesse verso l'Italia e il diritto italiano. Tra i più importanti si possono citare le statistiche giudiziarie dell'Istituto di scienze sociali dell'Università di Tokyo, che per la prima volta affiancano ai tradizionali sistemi di prestigio, Francia, Germania e Inghilterra, anche l'Italia (Sato *et al.* 2010). Classici del pensiero giuridico italiano, già conosciuti in Giappone, vengono ritradotti. È il caso di Cesare Beccaria, il cui *Dei delitti e delle pene* è stato tradotto nuovamente nel 2011 da Masao Kotani, con un importante apparato di note e un saggio finale: ciò testimonia l'interesse tuttora vivo in Giappone verso il pensiero del giurista italiano.

Le aree in cui l'interesse verso l'Italia è maggiore sono tuttavia quelle del diritto del lavoro, e del diritto e della procedura penale. Questo deriva da fatto che lo studio del diritto italiano in questi campi affonda le sue radici, come accennato in precedenza, negli anni 1970. Per quanto riguarda il diritto del lavoro, nonostante vi siano numerosi studi e molti giuslavoristi giapponesi conoscano bene il sistema italiano e abbiano contatti frequenti e importanti con l'Italia¹⁰, non pare possa dirsi che vi sia stata una recezione del modello da parte del Giappone¹¹.

¹⁰ Oltre ai già menzionati Koichiro Yamaguchi e Yasuo Suwa, citiamo Shin'ya Ouchi, professore di Diritto del lavoro presso l'Università di Kobe. Ouchi è un esperto di diritto del lavoro italiano, e su questo tema ha pubblicato in giapponese numerosi libri e articoli.

¹¹ Un'area di ricerca vicina al diritto del lavoro è quella del diritto della previdenza sociale. Anche in questo campo l'accademia giapponese annovera specialisti di diritto italiano, tra i quali ricordiamo Seiyo Kojima e Yoko Nakamasu.

La circolazione del modello italiano non può invece essere esclusa nel campo del diritto e della procedura penale. Ciò può essere dovuto al fatto che la giustizia penale giapponese ha problemi gravi legati allo stampo inquisitorio del procedimento: l'Italia, con il passaggio più o meno riuscito dal modello inquisitorio al modello accusatorio del nuovo codice, costituiva sicuramente un modello interessante a cui guardare. Nel 1997 il Ministero della Giustizia pubblicava una traduzione del Codice di procedura penale italiano. Inoltre, una delle maggiori riforme degli anni 2000, cioè l'introduzione della giuria mista in materia penale, è stata condotta dopo attenti studi di molti sistemi giuridici stranieri; fra essi il diritto italiano è stato studiato con attenzione, il che può far dire senza troppe esagerazioni che gli studi recenti più dettagliati sulla Corte d'Assise italiana sono al momento pubblicati in giapponese in Giappone¹². L'esperto in questa materia è il professore di Diritto e procedura penale dell'Università di Osaka, Takeshi Matsuda. L'interesse della dottrina testimonia, oltre all'interesse scientifico, l'interesse del legislatore; è assai difficile però dire con precisione e sicurezza se la disciplina introdotta nel 2004 ed entrata in vigore nel 2009 abbia effettivamente recepito il modello italiano. Il legislatore giapponese ha infatti voluto trasmettere l'idea di un sistema nuovo e originale, ritagliato su misura sulle particolarità del sistema giuridico e del popolo giapponese, attraverso la creazione del neologismo *saiban'in seido* per indicare l'istituto, e attraverso un'opera di "cancellazione delle tracce" che potessero rimandare a un sistema particolare come sistema di riferimento. Ciononostante, è inevitabile notare somiglianze importanti tra la disciplina della Corte d'Assise e quella del *saiban'in seido*, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale del collegio, il computo dei voti e la disciplina del segreto¹³. L'interesse verso l'Italia tuttavia non si limita a questi campi: il

¹² Lo studio più importante è quello condotto dalla Corte Suprema del Giappone: Saiko Saibansho Jimu Sokyoku (Ufficio Generale della Corte Suprema) 2004. Il volume contiene un'analisi della storia, del funzionamento e dei problemi della Corte d'Assise italiana, oltre al resoconto di un processo di fronte alla Corte d'Assise di Firenze e alla traduzione integrale della Legge 287/1951 sulla Corte d'Assise.

¹³ Sulla giuria mista giapponese in lingua italiana, vedi Ortolani 2011:99.

diritto costituzionale italiano, a causa delle vicende storiche che accomunano la genesi delle costituzioni dei due paesi, è stato oggetto di studi approfonditi¹⁴; gli studi sul diritto di famiglia italiano, iniziati da Chiyo Matsuura, sono stati proseguiti da una nuova generazione di studiosi, tra cui ricordiamo Noriko Shiina; in altre aree in cui l'Italia è vista come un modello dalla lunga tradizione, il diritto italiano è studiato con attenzione: nel diritto fallimentare ricordiamo Masaki Sakuramoto. Per quanto riguarda il diritto civile, la vastità della materia non permette ancora di dire che vi sia uno studio ad ampio spettro, ma alcune aree sono oggetto di attenzione: i diritti reali¹⁵, il diritto dei consumatori¹⁶.

5. Conclusioni

Cosa ha caratterizzato dunque la circolazione del modello italiano in Giappone?

Senza dubbio si nota un fenomeno, inevitabile, di *path dependency*: le dinamiche relative all'influenza straniera, in principio fluide, si sono velocemente cristallizzate una volta individuati i sistemi giuridici stranieri ai quali ispirarsi. L'Italia non entrò nel club ristretto dei sistemi di prestigio: questo, è bene ammetterlo senza disonestà intellettuale, trova anche delle valide giustificazioni politiche, ideologiche e financo scientifiche. Il Regno d'Italia coevo al Giappone Meiji non era infatti un paese che aveva prodotto una codificazione originale (come detto, il Codice unitario era largamente ispirato al modello francese). Non era inoltre una grande potenza militare tale da suscitare ammirazione (come la Prussia - prima - e la Germania poi). Inoltre, non vi era neanche una particolare affinità ideologica fra il Regno d'Italia e l'Impero Giapponese. E così, in Giappone si sono sviluppate fiorenti e prolifiche scuole di diritto

¹⁴ Tra tutti, ricordiamo gli studi di Toshiyasu Takahashi e Fumio Iguchi, e del politologo Ken Ishida.

¹⁵ Ricordiamo in questo campo gli studi di Shoji Okamoto.

¹⁶ In questo campo gli studi sul diritto italiano sono condotti dalla professoressa Keiko Tanimoto dell'Università Ritsumeikan di Kyoto.

francese, tedesco, inglese e americano¹⁷, ma il diritto italiano è rimasto escluso. Questo ebbe riflessi anche nell'accademia: gli studi che per lunghi decenni hanno portato i giovani studiosi in cattedra erano analisi comparatistiche che di regola avevano come oggetto di studio o come termine di comparazione gli istituti del diritto francese o tedesco o della *common law*.

La situazione è rimasta dunque immobile per un lungo periodo e solo recentemente, e a causa dei profondi *shock* che hanno attraversato il tessuto sociale, si sono visti slanci verso un approccio diverso e una maggiore curiosità verso sistemi giuridici fino a quel momento quasi inesplorati. A ciò si aggiunga anche che l'interscambio culturale è diventato esponenzialmente più facile negli ultimi anni, grazie alla possibilità di acquisire materiale legislativo e dottrinale attraverso internet e grazie anche alla rivoluzione del trasporto aereo, che ha reso un viaggio Italia-Giappone (o viceversa) un'operazione di *routine* anziché un investimento da pianificare con cura per anni.

Questo, un lato della medaglia.

L'altro lato, ossia lo studio del diritto giapponese in Italia, meriterebbe un intero contributo autonomo, ma dal momento che non è nostra intenzione uscire dal tema del presente saggio, qui ci limitiamo ad accennare che il sistema giuridico giapponese in Italia è oggetto di pochissimi studi, a opera perlopiù di individui percepiti dalla maggior parte dei colleghi giuscomparatisti come "esofili". Non per niente, quando in Italia si accenna alla comparazione con il Giappone, spesso si usa la locuzione "comparazione estrema".

Poco diritto italiano in Giappone, dunque. E ancora meno diritto giapponese in Italia. Gli ultimi anni, come accennato, sembrano testimoniare un'inversione di tendenza, grazie anche ai contatti che si stanno intensificando tra i giuristi dei due paesi.

Una testimonianza di questo rinnovato clima sono le attività scientifiche e i convegni dedicati alla comparazione giuridica italo-

¹⁷ Infatti, sebbene la *common law* angloamericana non sia diventata un modello per quanto riguarda la codificazione, fu comunque oggetto di studi approfonditi. A partire dal secondo dopoguerra, ovviamente, dapprima a seguito dell'occupazione americana e in seguito anche come sistema "avanzato", il diritto statunitense esercitò profondissime influenze sul sistema giapponese.

giapponese, che hanno visto la partecipazione di numerosi studiosi italiani e giapponesi: si possono ricordare qui la giornata di studio del 27 maggio 2010 a Venezia¹⁸ e la tavola rotonda di Kyoto del 17 dicembre 2011¹⁹.

Infine, il segno più recente della vitalità della comparazione italo-giapponese è la costituzione nel luglio 2012 dell'Associazione italo-giapponese per il diritto comparato (in giapponese, *Nichi'i hikakuho kenkyukai*), che ha tenuto il suo primo convegno a Tokyo il 29 giugno 2013, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Si tratta, per la dottrina giuscomparatistica dei due paesi, del punto di arrivo dei contatti ultrasecolari esaminati in questo contributo, e allo stesso tempo di un punto di partenza. Resta infatti ancora molto da fare: sebbene, come visto, il diritto italiano in Giappone è stato oggetto di studi individuali, manca una visione di insieme sull'argomento. In particolare, si sente la mancanza di una trattazione organica, anche con finalità didattiche, sul sistema giuridico italiano. Inoltre, mentre la traduttologia giuridica ha espresso ottimi risultati nel fornire un adeguato dizionario di termini tecnici in giapponese e inglese, francese e tedesco, ancora non c'è un analogo strumento per l'italiano. La questione non è puramente linguistica: il linguaggio tecnico-giuridico presuppone una profonda conoscenza degli istituti retrostanti a ogni singolo termine. Di conseguenza, una traduzione adeguata e motivata in modo appropriato può aiutare la comprensione dei rispettivi sistemi in chiave comparatistica. È da qui che vogliamo proseguire: il *kenkyukai* ha infatti come obiettivo anche la redazione di un manuale di diritto italiano in lingua giapponese, destinato all'insegnamento universitario, e di un dizionario giuridico italiano-giapponese.

L'auspicio è che in futuro i contatti fra i due sistemi si facciano sempre più stretti e proficui.

¹⁸ Le relazioni presentate al convegno sono raccolte nel volume di Colombo 2011.

¹⁹ La tavola rotonda fu organizzata dalla Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale (ISEAS) di Kyoto, e vi parteciparono Giorgio F. Colombo, Takeshi Matsuda, Andrea Ortolani e Keiko Tanimoto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Colombo G.F. (a cura di)

- 2011, *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*, Venezia, Cafoscarina

Jones H.G.

- 1980, *Live Machines. Hired Foreigners and Meiji Japan*, Vancouver, University of British Columbia Press

Kojima T.

- 2004, *Civil Procedure and ADR in Japan*, Tokyo, Chuo University Press, p. 5

Losano M.

- 1973, *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, III, 1, pp. 517-667
- 2007, *Il corso di filosofia del diritto del consigliere giuridico Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*, in Ciapparoni La Rocca T. - Fedi P. - Lucidi M.T. (a cura di), *Atti del Convegno Internazionale Italiani nel Giappone Meiji (1868-1912) : Università degli studi di Roma La Sapienza, 8-11 novembre 2000*, Roma, Centro stampa Università, pp. 181-205

Mori S.

- 1980, *Shihosho oyatoi itariajin Aressandoro Paterunosutoro rainichi no keii (Le vicende della venuta in Giappone dell'italiano Alessandro Paternostro, al servizio del Ministero della Giustizia)*, in *Hogaku Kenkyu*, 53 (12), pp. 1911-1930
- 1991, *Shihosho oyatoi gaikokujin A. Paterunosutoro no mita Meiji no Nihon "Nihon ni tsuite oboegaki daiikkai" shokai (Presentazione delle "Memorie del Giappone n. 1", il Giappone Meiji visto da uno straniero al servizio come consigliere giuridico del Ministero della Giustizia: A. Paternostro)*, in *Hogaku kenkyu*, 64 (1), pp. 11-32
- 1998, *Meiji seifu oyatoi horitsu komon Paterunosutoro to Igakuyokai (Alessandro Paternostro e la Società Italo-Giapponese)*, in *Nichi-I Bunka Kenkyu*, XXXVI, 25
- 2007, *Paterunosutoro to joyaku kaisei (Paternostro e la revisione dei trattati)*, in *Hogaku Kenkyu*, 69 (1), pp. 43-64

Ortolani A.

- 2011, *La giuria mista in Giappone*, in Colombo G.F. (a cura di), *Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione*, Venezia, Cafoscarina
- 2013, *Il modello giuridico-scientifico e legislativo italiano in Giappone*, in *Il modello giuridico-scientifico e legislativo italiano fuori dell'Europa. Atti del II Congresso Nazionale della SIRD*, Milano, ESI

Saiko Saibansho jimmu sokyoku (Ufficio generale della Corte suprema)

- 2004, *Baishin - Sanshin seido: Itaria hen (Giurie - Giurie miste: L'Italia)*, Tokyo

Sato I. - Hatano T. - Misaka Y. - Takahasshi H. - Kotani M. - Hayashi M. (eds.)

- 2010, *Judicial Statistics in Europe*, Vol. I & II, ISS Research Series, 38 e 39, Tokyo, Tokyo Un.

Tamai T.

- 2007, *Adachi Mineichiro to Paterunosutoro no soko (Le note di Mineichiro Adachi e di Paternostro)*, in *Daigaku shikiyo*, 11

Yamaoka N.

- 2007, *Meiji no horitsu komon Paterunosutoro (Paternostro: un consulente legale nel Periodo Meiji)*, in *Itaria Toshō*, 37